



Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione

DELIBERA N. 3 del 23 settembre 2025

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITA'
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e, in particolare, l'articolo 21, comma 12 che prevede l'istituzione di un comitato con la partecipazione delle parti sociali per decidere sui provvedimenti adottati dal centro per l'impiego ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTA la delibera n. 18 del 26 luglio 2017 del Consiglio di Amministrazione Anpal che istituisce il Comitato per i ricorsi di condizionalità in seno all'ANPAL di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTO il decreto legge n. 75 del 22 giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 10 agosto 2023 e, in particolare, l'articolo 3, commi 1 e 2, che prevede, tra l'altro, l'attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni svolte dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché la soppressione di ANPAL a decorrere dalla medesima data;

VISTO il DPCM n. 230 del 22 novembre 2023 di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli uffici di diretta collaborazione, entrato in vigore in data 01 marzo 2024, che all'articolo 26 definisce le funzioni della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione;

VISTO il DPCM 28 dicembre 2023, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 16 gennaio 2024 al n. 61, con il quale viene conferito, al dott. Massimo Temussi, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto n. 409 del 14 novembre 2024 del Direttore della Direzione generale delle

politiche attive del lavoro, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istitutivo del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del D. Lgs 14 settembre 2015, n. 150 in seno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (da qui in avanti Comitato) e in particolare, l'art. 1 che definisce la composizione del Comitato;

VISTO il DPCM del 23 dicembre 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 31 gennaio 2025 al n. 85, con il quale viene conferito, al dott. Massimo Temussi, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto n. 38 del 13 febbraio 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di nomina dei componenti del Comitato;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 29 del 7 marzo 2025 che individua gli uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni generali attribuendo alla Divisione V della Direzione generale delle Politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione la gestione del Comitato ricorsi condizionalità, ex art. 21, comma 12, Dlgs. n. 150/2015;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 maggio 2025 del Comitato per i ricorsi di condizionalità recante l'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato, delle indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato, del modulo di presentazione dei ricorsi al Comitato, dei criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato;

VISTO il decreto n. 270 del 13 giugno 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di conferimento dell'incarico di titolarità della Divisione V al dott. Alessandro Gaetani;

VISTO il decreto n. 306 del 09 luglio 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di sostituzione dei componenti del Comitato;

TENUTO CONTO che il dott. Alessandro Gaetani in qualità di membro supplente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in seno al Comitato, assume le funzioni di Presidente del Comitato stesso in sostituzione del membro titolare dott. Massimo Temussi;

CONSIDERATI i ricorsi acquisiti con prot.:

- 1) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009373.09-05-2025;
- 2) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009149.07-05-2025;
- 3) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009298.09-05-2025;
- 4) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009153.07-05-2025;

- 5) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009371.09-05-2025;
- 6) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009731.14-05-2025;
- 7) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009297.09-05-2025;
- 8) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009370.09-05-2025;
- 9) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009367.09-05-2025;
- 10) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0008132.17-04-2025;
- 11) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009509.12-05-2025;
- 12) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009152.07-05-2025;
- 13) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009147.07-05-2025;
- 14) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009300.09-05-2025;
- 15) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009301.09-05-2025;
- 16) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009472.12-05-2025;
- 17) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009369.09-05-2025;
- 18) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0008713.30-04-2025;
- 19) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009372.09-05-2025;
- 20) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009890.15-05-2025;
- 21) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0008130.17-04-2025;
- 22) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0010653.23-05-2025.

Il Comitato procede all'esame, nell'ambito della riunione del 23 settembre 2025, dei ricorsi in parola.

1) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009373.09-05-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

Il ricorrente, pur essendo a conoscenza di quali siano le cause di giustificato motivo e della necessità di comunicare e documentare l'eventuale mancata partecipazione alle misure di politica attiva per non incorrere in sanzioni, non ha prodotto nei termini previsti la documentazione atta a motivare la sua assenza (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato 4 alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Stante quanto sopra, il certificato medico rilasciato dal medico di medicina generale attestante retroattivamente lo stato febbrile del ricorrente si ritiene non accoglibile.

Il provvedimento sanzionatorio appare, pertanto, legittimo.

2) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009149.07-05-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

La ricorrente, convocata con raccomandata a mano, non ha prodotto nei termini previsti documentazione atta a motivare la sua assenza (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato 4 alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

Il provvedimento sanzionatorio appare, pertanto, legittimo.

3) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009298.09-05-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

In considerazione della restituzione al mittente per compiuta giacenza della raccomandata di convocazione e tenuto conto che il provvedimento sanzionatorio, notificato alla ricorrente al medesimo indirizzo dell'originaria convocazione, è stato regolarmente ricevuto dalla destinataria, la consegna si intende perfezionata, pertanto, valida e produttiva di tutti gli effetti legali che ne conseguono. Essendo la ricorrente risultata assente senza giustificato motivo, si ritiene legittimo il provvedimento sanzionatorio adottato, in quanto, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 150/2015, l'assenza agli incontri, senza giustificato motivo, comporta l'applicazione delle sanzioni in materia di condizionalità (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato 4 alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

4) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009153.07-05-2025, il Comitato accoglie il ricorso per la seguente motivazione.

Pur rilevando che la comunicazione di adozione del provvedimento sanzionatorio, notificata alla ricorrente al medesimo indirizzo dell'originaria convocazione, è stata regolarmente ricevuta dalla destinataria, la ricorrente non poteva essere a conoscenza della convocazione in quanto trasmessa a mezzo raccomandata che risulta restituita al mittente con esito "indirizzo inesistente". Nell'ipotesi di mancata consegna della raccomandata perché il destinatario è sconosciuto, trasferito o il suo indirizzo registrato non è corretto, la notifica si intende non perfezionata, in quanto il destinatario non è stato messo nelle condizioni di poter prendere visione della documentazione. Inoltre, secondo l'articolo 140 del c.p.c., nel caso di notifiche tramite posta con esito "trasferito" o "sconosciuto", la notifica deve essere completata con altre modalità, come la consegna a messi comunali o tramite deposito nella casa comunale, con successiva raccomandata di avviso.

Il provvedimento sanzionatorio appare, pertanto, illegittimo.

5) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009371.09-05-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

Il ricorrente, pur essendo a conoscenza di quali siano le cause di giustificato motivo e della necessità di comunicare e documentare l'eventuale mancata partecipazione alle misure di politica attiva/convocazioni per non incorrere in sanzioni, non ha prodotto documentazione atta a motivare la mancata adesione al corso di formazione (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato 4 alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

Il provvedimento sanzionatorio appare, pertanto, legittimo.

6) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot.

m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009731.14-05-2025, il Comitato accoglie il ricorso per la seguente motivazione.

La ricorrente non poteva essere a conoscenza delle convocazioni effettuate, né dei provvedimenti sanzionatori adottati poiché tali comunicazioni, trasmesse a mezzo raccomandata, risultano restituite al mittente con esito “indirizzo insufficiente”. Nell’ipotesi di mancata consegna della raccomandata perché il destinatario è sconosciuto, trasferito o il suo indirizzo registrato non è corretto, la notifica si intende non perfezionata, in quanto il destinatario non è stato messo nelle condizioni di poter prendere visione della documentazione. Inoltre, secondo l'articolo 140 del c.p.c., nel caso di notifiche tramite posta con esito “trasferito” o “sconosciuto”, la notifica deve essere completata con altre modalità, come la consegna a messi comunali o tramite deposito nella casa comunale, con successiva raccomandata di avviso.

Il provvedimento sanzionatorio di decurtazione di un quarto di mensilità NASpl (DD n. 357 del 19/02/2024), il provvedimento sanzionatorio di decurtazione di una mensilità NASpl (DD n. 1320 del 24/05/2024) e il provvedimento sanzionatorio di decadenza dalla prestazione NASpl e decadenza dallo stato di disoccupazione (DD n. 25009 del 30/09/2024), appaiono, pertanto, illegittimi.

7) Dall’esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009297.09-05-2025, il Comitato accoglie il ricorso per la seguente motivazione.

Pur rilevando che la comunicazione di adozione del provvedimento sanzionatorio, notificata al ricorrente al medesimo indirizzo dell’originaria convocazione, è stata regolarmente ricevuta dal destinatario, il ricorrente non poteva essere a conoscenza della convocazione in quanto trasmessa a mezzo raccomandata che risulta restituita al mittente con esito “destinatario sconosciuto”. Nell’ipotesi di mancata consegna della raccomandata perché il destinatario è sconosciuto, trasferito o il suo indirizzo registrato non è corretto, la notifica si intende non perfezionata, in quanto il destinatario non è stato messo nelle condizioni di poter prendere visione della documentazione. Inoltre, secondo l'articolo 140 del c.p.c., nel caso di notifiche tramite posta con esito “trasferito” o “sconosciuto”, la notifica deve essere completata con altre modalità, come la consegna a messi comunali o tramite deposito nella casa comunale, con successiva raccomandata di avviso.

Il provvedimento sanzionatorio appare, pertanto, illegittimo.

8) Dall’esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009370.09-05-2025, il Comitato accoglie il ricorso per la seguente motivazione.

Pur rilevando che tutte le comunicazioni effettuate dal Cpl (convocazioni e provvedimenti sanzionatori) sono state trasmesse allo stesso indirizzo si ritiene non sia stata correttamente notificata la raccomandata con la quale il ricorrente veniva convocato per la terza volta.

Il ricorrente, infatti, non poteva essere a conoscenza della terza convocazione in quanto tale raccomandata risulta in restituzione al mittente per “destinatario sconosciuto”. La notifica, eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., nell’ipotesi di mancata consegna della raccomandata perché il destinatario è sconosciuto, trasferito o il suo indirizzo registrato non è corretto, si intende non perfezionata, in quanto il destinatario non è stato messo nelle condizioni di poter prendere visione della documentazione.

Il provvedimento di decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione (DD n. 412 del 17/02/2025) appare, pertanto, illegittimo.

Si rileva, invece, la legittimità del primo provvedimento sanzionatorio (DD n. 1873 del 17/07/2024) e del secondo provvedimento sanzionatorio (DD n. 2720 del 17/10/2024) in quanto adottati in esito alla mancata presenza del ricorrente, senza giustificato motivo, alla prima e alla seconda convocazione. In entrambi i casi le raccomandate di convocazione che sono state restituite al mittente per compiuta giacenza, si considerano comunque consegnate al destinatario, con tutti gli effetti legali che ne conseguono.

9) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009367.09-05-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

La convocazione, la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio e l'adozione del provvedimento di applicazione della decurtazione, sono state effettuate utilizzando i dati di contatto verificati del lavoratore conferiti al SIISL. Ai sensi dell'art. 3 del DM 174/2024, tali comunicazioni sono da ritenersi valide e produttive degli effetti di legge. La presentazione del ricorso ex art. 21, comma 12, d.lgs. n. 150/2015 a seguito della notifica del provvedimento di decurtazione, dimostra, per altro, che la notifica al domicilio fissato ha conseguito il proprio scopo. La ricorrente non si è fatta parte diligente comunicando in tempo utile al Cpl l'impossibilità di recarsi all'appuntamento e non ha prodotto documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

Il provvedimento sanzionatorio appare, pertanto, legittimo.

10) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0008132.17-04-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

In considerazione della restituzione al mittente per compiuta giacenza della raccomandata di convocazione e tenuto conto che il provvedimento sanzionatorio, notificato alla ricorrente al medesimo indirizzo dell'originaria convocazione, è stato regolarmente ricevuto dalla destinataria, la consegna si intende perfezionata, pertanto, valida e produttiva di tutti gli effetti legali che ne conseguono. Essendo la ricorrente risultata assente senza giustificato motivo, si ritiene legittimo il provvedimento sanzionatorio adottato, in quanto, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 150/2015, l'assenza agli incontri, senza giustificato motivo, comporta l'applicazione delle sanzioni in materia di condizionalità (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato 4 alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

11) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009509.12-05-2025, il Comitato accoglie il ricorso per la seguente motivazione.

Il ricorrente non poteva essere a conoscenza della seconda e della terza convocazione effettuata da Cpl in quanto, tali comunicazioni, inviate all'indirizzo di residenza e non a quello

di domicilio dichiarato in sede di domanda NASpl, sono state restituite al mittente per “destinatario sconosciuto”. La notifica, eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., nell’ipotesi di mancata consegna della raccomandata perché il destinatario è sconosciuto, trasferito o il suo indirizzo registrato non è corretto, si intende non perfezionata, in quanto il destinatario non è stato messo nelle condizioni di poter prendere visione della documentazione.

Il notificante, usando l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto conoscere l’effettivo indirizzo presso il quale effettuare la notifica delle convocazioni.

Il provvedimento sanzionatorio di decadenza dalla prestazione NASpl e dallo stato di disoccupazione (prot. 4573 del 10/02/2025) e il precedente provvedimento di decurtazione di una mensilità NASpl (prot. 32635 del 29/11/2024) appaiono, pertanto, illegittimi.

Il provvedimento sanzionatorio di decurtazione di un quarto di mensilità NASpl (prot. 22364 del 06/09/2024) appare, invece, legittimo in quanto adottato in seguito all’assenza del ricorrente alla prima convocazione notificata mediante raccomandata inviata all’indirizzo di domicilio indicato in domanda NASpl che risulta correttamente consegnata al destinatario. L’assenza agli incontri, senza giustificato motivo, comporta l’applicazione delle sanzioni in materia di condizionalità (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150” allegato 4 alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

12) Dall’esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009152.07-05-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

La ricorrente pur avendo comunicato al Cpl l’impossibilità di recarsi all’appuntamento del 24/01/2025 non ha prodotto nei termini previsti la documentazione atta a motivare la sua assenza (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150” allegato 4 alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Il provvedimento sanzionatorio appare, pertanto, legittimo.

13) Dall’esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009147.07-05-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

La ricorrente ha ricevuto il primo sms tracciato di convocazione per l’intera sessione formativa. Il messaggio risulta essere stato inviato al numero di cellulare fornito dalla ricorrente in sede di stipula PSP. Si rileva, peraltro, che il secondo sms di ricalendarizzazione di alcune date del corso, inviato allo stesso numero di cellulare, è fornito dalla ricorrente in sede di presentazione ricorso.

Le assenze dal 27/01/25 al 31/01/2025 sono risultate giustificate dal contratto di lavoro in essere, le successive assenze comunicate dall’ente formativo non risultano giustificate non avendo la ricorrente prodotto nei termini previsti documentazione atta a motivare la sua assenza (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150” allegato 4 alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Il provvedimento sanzionatorio appare, pertanto, legittimo.

14) Dall’esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot.

m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009300.09-05-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

La convocazione, notificata alla ricorrente mediante il portale regionale "MiAttivo" si considera valida e produttiva di tutti gli effetti legali che ne conseguono (Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi, allegato 4 alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

La ricorrente è risultata assente, senza giustificato motivo, alla convocazione del 03/12/2024 e pur informata circa la possibilità di presentare elementi informativi a sostegno della propria posizione, non ha prodotto documentazione atta a motivare l'assenza. Il provvedimento sanzionatorio appare, pertanto, legittimo.

15) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009301.09-05-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

Il ricorrente è risultato assente, senza giustificato motivo, alla convocazione del 20/11/2024. La convocazione notificata al ricorrente mediante raccomandata AR restituita al mittente per compiuta giacenza, si considera comunque consegnata al destinatario, con tutti gli effetti legali che ne conseguono. Si rileva, peraltro, che il provvedimento sanzionatorio, notificato mediante raccomandata AR al medesimo indirizzo dell'originaria convocazione, è stato regolarmente ricevuto dal destinatario. Il provvedimento sanzionatorio appare, pertanto, legittimo.

16) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009472.12-05-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

Il ricorrente, avendo sottoscritto la prima parte del Patto di servizio personalizzato contestualmente alla DID in sede di presentazione domanda NASpl, era pienamente a conoscenza dell'obbligo di contattare il Cpl per fissare un appuntamento nel caso non avesse intrapreso attività lavorativa entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Il ricorrente non ha intrapreso attività lavorativa e non ha preso contatto con il Cpl entro i termini fissati. Non avendo fornito giustificato motivo per tale inadempienza (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato 4 alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità), il provvedimento sanzionatorio appare legittimo.

17) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009369.09-05-2025, il Comitato dichiara inammissibile il ricorso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 1199/1971, stante la mancanza del provvedimento sanzionatorio.

18) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0008713.30-04-2025, il Comitato, in considerazione del ricevimento della determina di revoca del provvedimento sanzionatorio da parte del Cpl, dichiara cessata la materia del contendere.

19) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009372.09-05-2025, il Comitato, in considerazione del ricevimento della comunicazione di revoca del provvedimento sanzionatorio da parte del Cpl, dichiara cessata la materia del contendere.

20) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009890.15-05-2025, il Comitato dichiara inammissibile il ricorso, in quanto presentato oltre il termine previsto per la presentazione. Secondo quanto previsto al punto 2) del documento "Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità" la persona che ha ricevuto dal Cpl uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 21, comma 7, del d.lgs. n. 150/2015, può presentare ricorso al Comitato, entro il termine di trenta giorni solari dal ricevimento del provvedimento in parola.

21) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0008130.17-04-2025, il Comitato dichiara inammissibile il ricorso, in quanto presentato oltre il termine previsto per la presentazione. Secondo quanto previsto al punto 2) del documento "Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità" la persona che ha ricevuto dal Cpl uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 21, comma 7, del d.lgs. n. 150/2015, può presentare ricorso al Comitato, entro il termine di trenta giorni solari dal ricevimento del provvedimento in parola.

22) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0010653.23-05-2025, il Comitato, in considerazione del ricevimento della comunicazione di revoca del provvedimento sanzionatorio da parte del Cpl, dichiara cessata la materia del contendere.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, dichiara i ricorsi prot.:

- 1) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009373.09-05-2025 respinto;
- 2) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009149.07-05-2025 respinto;
- 3) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009298.09-05-2025 respinto;
- 4) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009153.07-05-2025 accolto;
- 5) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009371.09-05-2025 respinto;
- 6) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009731.14-05-2025 accolto;
- 7) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009297.09-05-2025 accolto;
- 8) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009370.09-05-2025 accolto;
- 9) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009367.09-05-2025 respinto;
- 10) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0008132.17-04-2025 respinto;
- 11) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009509.12-05-2025 accolto;
- 12) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009152.07-05-2025 respinto;
- 13) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009147.07-05-2025 respinto;
- 14) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009300.09-05-2025 respinto;
- 15) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009301.09-05-2025 respinto;

- 16) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009472.12-05-2025 respinto;
- 17) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009369.09-05-2025 inammissibile;
- 18) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0008713.30-04-2025 cessata materia del contendere;
- 19) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009372.09-05-2025 cessata materia del contendere;
- 20) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009890.15-05-2025 inammissibile;
- 21) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0008130.17-04-2025 inammissibile;
- 22) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0010653.23-05-2025 cessata materia del contendere.

Il Comitato approva il verbale n. 3 del 30 luglio 2025.

La presente delibera è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 1199/1971, ai ricorrenti, ai Cpl che hanno adottato i provvedimenti sanzionatori e ad eventuali altri soggetti interessati.

Così deciso, Roma, 23 settembre 2025.

Siglato
Il Dirigente
Alessandro Gaetani

Il Presidente
Massimo Temussi